

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**Prot. 1431 del 21/05/2021**

## **ORDINANZA N° 2/S DEL 21/05/2021 MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI ESTIVI ANNUALITÀ 2021**

### **IL SINDACO**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23 Aprile 2021, con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio 2019, parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTO** l’allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;

**RILEVATA** la presenza, lungo i tracciati delle strade pubbliche ricadenti nel Comune di Modolo, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalle proprietà private, di materiale secco di varia natura e di numerose aree di proprietà privata infestate da erbacce, sterpaglie e/o interessate da discariche abusive contenenti rifiuti vari e materiali infiammabili;

**CONSIDERATO** che tali situazioni, oltre a ledere il decoro urbano, configurano un grave pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti nocivi (ratti, zecche, blatte, etc.) e incrementano, con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

**CONSIDERATA** l’opportunità di fissare i termini per il taglio delle siepi lungo le strade extraurbane comunali e vicinali per il corrente anno;

**ATTESA** l’urgenza di adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute e l’incolumità privata, pubblica e dell’ambiente;

**CONSIDERATO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo” (Art. 3 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2021), pertanto il termine ultimo entro il quale detti lavori devono essere eseguiti viene stabilito alla data del **01.06.2021**;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.L. n. 50/2003, convertito in Legge il 15.05.2003, col quale si integra il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 inserendo il comma 1 bis all’art. 7 bis, prevedendo una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per la violazione dei Regolamenti Comunali e Provinciali e delle Ordinanze del Sindaco e Presidente della Provincia;

### **ORDINA**

Stante la coincidenza dell’inizio del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, come definito nell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/7 del 23/04/2021,

#### **Che ENTRO E NON OLTRE IL 1° GIUGNO 2021:**

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- f) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2019", allegate alla Delibera di G.R. n. 17/2 del 03.05.2019;

Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 4, è vietato:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

**Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre.**

#### **INFORMA**

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi;

□ € 1.032,00 e massima di € 10.329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge 21.11.2000, n.353.

oltre alle sanzioni previste nell'allegato E alle prescrizioni antincendio 2019 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 3 maggio 2019;

#### **DEMANDA**

Alla Polizia Municipale, alla Compagnia Barracellare, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Modolo e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa:

Prefettura di Nuoro;

Questura di Nuoro;

Stazione dei Carabinieri di Bosa;

Comando provinciale dei VVFF di Nuoro;

Stazione Forestale di Bosa;

Compagnia Barracellare di Modolo;

Ufficio Tecnico Comunale.

**IL SINDACO**

Dott. Omar Aly Kamel Hassan